

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione fallimentare

riunito in camera di consiglio con la presenza dei sigg. magistrati:

-M.R. Grossi	presidente
-M. Vitiello	giudice rel.
-R. Nunnari	giudice

sull'istanza presentata dal curatore del fallimento ~~Boschetti~~, diretta ad ottenere l'autorizzazione a non procedere all'accertamento del passivo stante la previsione di insufficiente realizzo di attivo finalizzato al soddisfacimento dei crediti concorsuali; rileva quanto segue.

Dalla relazione del curatore si evince che nessun bene è stato reperito e quindi inventariato, nonché la mancanza di prospettiva alcuna quanto al possibile esperimento di azioni giudiziali intese a recuperare crediti o ad ottenere l'inefficacia di atti dispositivi che siano stati compiuti nel periodo sospetto.

Il mancato rinvenimento delle scritture contabili e della documentazione relativa alla gestione della società, nonché l'irreperibilità dell'amministratore unico, escludono in concreto l'eventualità di azioni recuperatorie e limitano il ventaglio delle possibili iniziative giudiziali della curatela all'azione di responsabilità civile nei confronti dell'amministratore unico Maurizio ~~Boschetti~~ eventualmente nelle forme della costituzione di parte civile in un procedimento penale per ipotesi di reato connesse alla dichiarazione di fallimento ed alla condotta tenuta dal legale rappresentante.

In merito a tale possibilità, va tuttavia evidenziato che le indagini svolte dalla curatela presso la conservatorie di Varese e Milano 2, scelte in considerazione dell'ultima residenza conosciuta del legale rappresentante della società dichiarata fallita, consentono di escludere l'esistenza di beni di proprietà di Maurizio ~~Boschetti~~ che siano aggredibili nell'ipotesi in cui si dovesse ottenere un titolo esecutivo nei suoi confronti.

Sussistono pertanto tutti i presupposti per l'applicazione dell'istituto della previsione di insufficiente realizzo, tenuto altresì conto che tra i creditori insinuati non figurano lavoratori dipendenti e che la curatela ha accertato che la società fallita non avesse dipendenti, il che esclude che il provvedimento richiesto possa frustrare l'interesse all'utilizzo del fondo di garanzia INPS da parte di Chicchessia.

Va infine rilevato che un'eventuale (anche se del tutto teorica ed improbabile) sopravvenienza di attivo potrebbe comunque originare la riapertura del fallimento, in presenza dei presupposti di cui all'art. 121 l. fall., dende la mancanza di profilo di danno alcuno ai creditori insinuati, cui peraltro il presente decreto deve essere comunicato.

p.q.m.

letto l'art. 102 l.f.;

dispone

non doversi procedere all'accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali.

Manda al curatore di comunicare il presente decreto ai creditori che abbiano presentato domanda di ammissione allo stato passivo, in via tempestiva o tardiva.

IL CASO.it

Milano, 27.9.07

Il presidente